

(N. 1112)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1955

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli immensi danni subiti dall'agricoltura e dalla pastorizia in Sardegna per effetto della prolungata, eccezionale siccità dello scorso anno, hanno reso necessario prevedere diverse specie di provvidenze legislative, attualmente all'esame del Parlamento, per agevolare la ripresa di queste fondamentali attività produttive dell'Isola.

È apparsa peraltro indifferibile l'esigenza di sollevare le imprese agricole ed armentizie dai più immediati e gravosi oneri — che esse non potrebbero assolutamente sopportare nelle attuali condizioni — consentendo loro la possibilità di ritardare o frazionare il pagamento delle molteplici obbligazioni per canoni di affitto, prestiti di esercizio o per acquisto di at-

trezzature, imposte o contributi assistenziali, ecc.

Eccezionali provvedimenti a favore dei debitori furono emessi, come è noto, anche in occasione delle alluvioni del Polesine e del Salernitano, con la forma del decreto-legge. È sembrato altrettanto giustificato disporre provvidenze analoghe per la Sardegna, con gli indispensabili adattamenti, considerando che il disastro verificatosi in quell'Isola, seppure meno appariscente delle alluvioni, non è tuttavia meno grave per gli effetti economici, specie in relazione alla povertà e alla particolare struttura dell'economia sarda, che ha le maggiori fonti di reddito proprio nell'agricoltura e nell'allevamento del bestiame.

Per le accennate ragioni di straordinaria urgenza e necessità è stato emanato il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492.

Ivi si è previsto, all'articolo 1, la sospensione per breve termine, nei Comuni da determinare con decreti dei Prefetti, della esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di terreni adibiti a pascolo o a col-

tura cerealicola e di quelle derivanti da prestiti agrari o per acquisto di scorte, nonché la sospensione, fino al termine dell'anno agrario in corso, degli sfratti per mancato pagamento dei canoni di affitto degli stessi terreni.

Con l'articolo 2 si è provveduto per la ripartizione in 18 rate del pagamento delle imposte e sovrimposte dovute per l'anno fiscale 1955-56 e dei contributi unificati dovuti per l'anno 1955 relativamente ai terreni di cui al precedente articolo, impegnando lo Stato ad anticipare alla Regione e agli Enti locali le aliquote ad essi spettanti sulle rate dilazionate.

L'articolo 3 prevede poi una breve ratizzazione dei debiti per operazioni di credito agrario.

L'articolo 4 indica i mezzi per fronteggiare la spesa a carico dello Stato per le anticipazioni delle sovrimposte dilazionate, e l'articolo 5 dispone l'immediata efficacia del provvedimento.

Del citato decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, si chiede ora la conversione in legge ai termini dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità.

ALLEGATO.

Decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti a favore degli agricoltori e pastori sardi, in conseguenza della eccezionale siccità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa fino al 31 ottobre 1955 l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo ed a semine di cereali, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.

Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente.

Art. 2.

Le imposte e sovraimposte sui fondi rustici siti nei Comuni di cui al precedente articolo 1, per l'anno fiscale 1955-56, saranno pagate in 18 rate bimestrali consecutive a decorrere dal 10 agosto 1955.

La stessa ratizzazione in 18 rate è disposta per i contributi unificati relativi all'anno 1955.

Lo Stato anticiperà alla Regione, alle Provincie e ai Comuni nell'esercizio 1955-56, alle normali scadenze bimestrali, i due terzi delle imposte e sovraimposte spettanti agli Enti medesimi, di competenza del detto esercizio, come sopra ratizzate.

Le rate scadenti negli esercizi 1956-57 e 1957-58 per effetto della ratizzazione di cui al primo comma, saranno fatte affluire quale rimborso dell'anticipazione, allo Stato anzichè agli Enti predetti.

Art. 3.

I debiti di cui al precedente articolo 1 per operazioni di credito agrario, per acquisti di macchine ed attrezzi agricoli e bestiame da lavoro, concimi e mangimi, scadenti entro il 31 luglio 1956 sono ratizzati in sei rate bimestrali a decorrere dalla scadenza.

Art. 4.

L'onere derivante dall'anticipazione di cui all'articolo 2 graverà sul fondo iscritto al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 21 giugno 1955.

GRONCHI

SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TRE-
MELLONI - GAVA - VANONI - VIGO-
RELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.